

REGOLAMENTO SEZIONI REGIONALI O INTERREGIONALI DELLA SIN

In linea con l'art. 17 dello Statuto Nazionale della Società Italiana di Nefrologia – SIN e in conformità alla delibera del Consiglio Direttivo del 7 dicembre 2004 e del 16 settembre 2016 è adottato il seguente regolamento di funzionamento delle Sezioni Regionali o Interregionali della SIN.

Premessa

Le Sezioni Regionali o Interregionali hanno piena autonomia organizzativa nei rapporti con i terzi e operano attraverso i propri organi di rilievo locale, come nel prosieguo individuati e descritti. Le norme di cui al presente regolamento hanno lo scopo di illustrare le modalità di funzionamento degli organi delle Sezioni Regionali o Interregionali.

Resta inteso che ogni Presidente e Segretario, ciascuno per la parte di propria competenza, sarà responsabile del corretto adempimento delle disposizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 1 – Finalità

La Sezione, nell'alveo delle linee generali di indirizzo della SIN e di concerto con il Consiglio Direttivo, promuove nel suo ambito territoriale gli obiettivi e le finalità individuate dagli artt. 3 e 17 dello Statuto Nazionale della SIN.

Art. 2 – Soci e membri

Membri della Sezione sono i Soci della SIN operanti nella regione o interregione di riferimento. All'interno della Sezione, costoro conservano il titolo di Socio ordinario posseduto nella SIN ed hanno diritto al voto solo se sono in regola con il pagamento delle quote associative.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto, i non iscritti alla SIN possono venire affiliati alla Sezione in qualità di membri associati, ma sono privi di diritto di voto attivo e passivo.

Art. 3 – Organi delle Sezioni Regionali o Interregionali

Costituiscono organi della Sezione Regionale o Interregionale l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente della Sezione Regionale o Interregionale, da almeno quattro membri del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci della Sezione, accompagnata da una chiara indicazione degli argomenti da sottoporre all'ordine del giorno.

L'Assemblea della Sezione è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente eletto o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti e non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea ha il compito di:

- approvare la relazione annuale predisposta dal Consiglio Direttivo della Sezione Regionale o Interregionale sull'attività svolta dalla Sezione medesima;
- approvare il rendiconto annuale delle spese sostenute dalla Sezione Regionale o Interregionale; approvare il documento programmatico presentato ogni anno dal Consiglio Direttivo della Sezione Regionale o Interregionale;
- deliberare su qualsiasi altro argomento sottoposto, ponendosi sempre come obiettivo primario la realizzazione delle finalità istituzionali della SIN;
- approvare l'elezione dei componenti nuovi eletti secondo regolamento elettorale. In presenza di Sezioni Interregionali, le relative deliberazioni assembleari vengono prese in forma congiunta.

I membri della Sezione che desiderino inserire nell'ordine del giorno argomenti da discutere in Assemblea, debbono inviare tale richiesta al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Art. 5 – Composizione del Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale

Il Consiglio Direttivo Regionale, costituito sette membri, è composto da coloro che sono stati eletti con più voti dall'Assemblea dei Soci della SIN operanti nel territorio della regione di riferimento.

Il Consiglio Direttivo Interregionale, costituito da sette membri, è composto da coloro che sono stati eletti con più voti dall'Assemblea dei Soci della SIN della Sezione Interregionale di riferimento; tuttavia in ossequio al principio di rappresentatività, deve essere membro di diritto del Consiglio Direttivo Interregionale almeno un rappresentante di ciascuna delle regioni che compongono la Sezione Interregionale il quale, all'interno del suddetto Consiglio, riveste la carica di Delegato Regionale.

Nel Consiglio Direttivo Interregionale, per le Regioni non rappresentate dal Presidente, il candidato di una Regione che riceve il maggior numero di voti diventa automaticamente Delegato per quella Regione.

Sono eleggibili i Soci della SIN in regola con il pagamento delle quote sociali che abbiano proposto la propria candidatura come indicato nel regolamento elettorale.

Il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale è eletto online dai Soci della SIN operanti nel territorio della regione o della interregione di riferimento, in regola con il pagamento delle quote sociali. Non sono consentite deleghe per il voto.

I membri eletti nel Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale durano in carica 3 anni e non sono rieleggibili nel triennio successivo.

Al fine di assicurare la continuità attraverso un rinnovo parziale, ogni anno si procede alla nomina di circa un terzo dei Consiglieri, tenuto conto del sopraindicato principio di rappresentatività.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale, un anno prima della scadenza del mandato del Presidente Regionale o Interregionale, viene eletto a scrutinio segreto il Presidente eletto che l'anno successivo diverrà automaticamente per un biennio il Presidente della Sezione Regionale o Interregionale.

Il Presidente e il Presidente eletto del Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale non possono essere scelti nello stesso anno.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo Interregionale, colui che l'anno successivo diverrà automaticamente per un biennio il Presidente della Sezione Interregionale può essere eletto soltanto tra i Delegati Regionali presenti nel medesimo.

La carica di Presidente della Sezione Interregionale non può essere ricoperta nel mandato successivo. Il Consiglio Direttivo della Sezione Regionale o Interregionale si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri oppure su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso di venir meno, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale, si provvede alla sua sostituzione con il primo disponibile dei candidati non eletti all'ultima votazione o, in sua assenza, per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo medesimo, sempre nel rispetto del principio di rappresentatività richiesto per le Sezioni Interregionali. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri Regionali o Interregionali, s'intenderà dimissionario l'intero Consiglio e la relativa Assemblea dovrà essere convocata, senza indugio, dal Presidente o dal Consigliere più anziano d'età, per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale nomina tra i Consiglieri il proprio Segretario, che dura in carica due anni e può rimanere nel Consiglio il terzo anno per completare il proprio mandato.

Art. 6 – Compiti del Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale

Il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale pone in essere tutte quelle attività che, nel pieno rispetto dello Statuto SIN, consentano di promuovere a livello regionale o interregionale gli obiettivi e le finalità individuate dagli artt. 3 e 17 dello citato Statuto.

Inoltre ogni anno predispone la relazione sull'attività svolta, il rendiconto delle spese sostenute e il documento programmatico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci della Sezione e inviarlo al Consiglio direttivo Nazionale.

Art. 7 – Compiti del Presidente e del Segretario delle Sezioni Regionali o Interregionali

Il Presidente della Sezione Regionale deve attuare le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della SIN operanti nel territorio della regione di riferimento e del Consiglio Direttivo che presiede; è altresì deputato ad intrattenere i rapporti con gli enti regionali della propria regione di appartenenza, nonché trasmettere ogni anno al Consiglio Direttivo Nazionale il resoconto dell'attività svolta dalla propria Sezione e l'aggiornamento della composizione del Consiglio Direttivo della Sezione Regionale, completo delle date di scadenza dei mandati; infine deve curare l'aggiornamento periodico dei dati del Registro Nazionale e la loro trasmissione al responsabile.

Ove sia stata costituita una Sezione Interregionale, le predette funzioni sono ricoperte dal Presidente Interregionale, ad eccezione dell'aggiornamento periodico sopra indicato, che viene effettuato dal Delegato regionale in collaborazione con il referente del Registro Regionale e trasmesso al Coordinatore Nazionale del Registro; inoltre per quanto concerne i rapporti con gli enti regionali delle regioni che compongono la Sezione Interregionale, sarà il Consiglio Direttivo Interregionale a decidere, volta per volta, se tali rapporti saranno intrattenuti dal Presidente Interregionale o da ogni singolo Delegato Regionale per la regione di propria competenza.

Il Segretario della Sezione Regionale o Interregionale svolge tutte le funzioni di segreteria, di economato e di tesoreria, e compila i verbali dei Consigli Direttivi.

Art. 8 – Gestione amministrativa delle Sezioni Regionali o Interregionali

8.1. Ogni Sezione Regionale o Interregionale avrà in dotazione un contributo istituzionale annuo deciso dal Consiglio Direttivo, sulla base del numero dei Soci iscritti afferente alla Sezione medesima.

Detto contributo viene messo a disposizione dalla Segreteria Amministrativa via via che affluiscono le quote associative. La parte di contributo che non dovesse essere erogata nell'anno si andrà a sommare al contributo dell'anno successivo.

8.2. Qualora la Sezione ottenesse contributi da parte di sovventori, questi dovranno essere gestiti sempre tramite la Segreteria amministrativa centrale; a tal fine il Presidente dovrà avvertire preventivamente la stessa sulla provenienza, motivazione e quantità del contributo liberale.

Sarà cura della Segreteria amministrativa inviare una richiesta scritta all'Azienda o Ente erogatore del contributo liberale.

Nel momento in cui tale liberalità perverrà sul conto corrente dell'Associazione, l'Amministrazione sarà vincolata ad amministrare tali fondi, al netto di quanto indicato nel successivo punto 8.3., a favore della Sezione corrispondente, su disposizione del suo Presidente, ~~oltre ad emettere la necessaria ricevuta.~~

8.3. Dalle somme ottenute da ciascuna Sezione verrà detratto un importo pari al 10% del contributo stesso a titolo di copertura dei costi amministrativi generali centrali.

8.4. Per poter utilizzare le somme nette complessivamente a disposizione della Sezione, il Presidente dovrà far affluire tutte le spese deliberate alla Segreteria Amministrativa e, in relazione a ciascuna spesa, dovrà richiedere le relative fatture/ricevute fiscali che dovranno essere intestate alla SIN.

Al fine di chiarire la tipologia dei rimborsi e della documentazione fiscalmente corretta da allegare per il pagamento da parte della Segreteria Amministrativa si fa seguire un breve elenco di spese più frequenti con accanto la giusta documentazione da fornire in originale:

- RIMBORSI SPESE VIAGGIO – su modulo di rimborso con allegati i giustificativi in originale;
- PERNOTTAMENTI – fattura dell'Albergo intestata alla S.I.N.;
- CANCELLERIA/TIPOGRAFIA/RIFORNIMENTI UFFICIO – fattura intestata alla S.I.N.;
- SPESE POSTALI – ricevuta di acquisto di francobolli timbrata dal rivenditore;
- ALTRE SPESE – allegare documentazione giustificativa.

Sarà sempre cura del Presidente della Sezione raccogliere ed inviare alla Segreteria a stretto giro di posta i documenti amministrativi con una Sua lettera di accompagnamento.

8.5. Il pagamento delle fatture o degli altri idonei documenti giustificativi sarà eseguito direttamente dalla Segreteria Amministrativa della S.I.N. a mezzo bonifico bancario con termine di pagamento di 30 giorni dalla data della fattura o del documento, ed a tale scopo sulla fattura o sul documento o giustificativo dovranno essere sempre indicate o allegate le coordinate bancarie del beneficiario.

Non si potrà procedere a pagamenti o rimborsi in mancanza di idonei documenti giustificativi.

8.6. Per quanto concerne la richiesta di contributi pubblici, qualora ne sussista la possibilità, a Regioni o ad altri Enti per l'organizzazione di convegni o altre iniziative, la domanda dovrà essere sottoposta all'amministrazione con congruo anticipo per l'istruzione della pratica e dovrà essere poi autorizzata dal Presidente della S.I.N..

8.7. Qualora la Sezione intenda farsi promotrice di iniziative aventi carattere commerciale, quali l'organizzazione del Convegno Regionale o Interregionale annuale o Corsi di formazione finanziati da aziende, si dovrà avvalere della struttura organizzativa e dei servizi di coordinamento e amministrativi forniti dalla SIN.ERGY S.r.l., società di proprietà della SIN. Pertanto, il Presidente della Sezione che intenda proporre un'iniziativa del genere indicato dovrà immediatamente comunicarlo, con la redazione dettagliata di un budget preventivo, alla Segreteria Amministrativa che avrà cura di coordinare il tutto con la SIN.ERGY S.r.l.. In particolare:

- i Presidenti potranno liberamente scegliere la Società organizzatrice di Convegni che ritengono più opportuna, per la migliore organizzazione della manifestazione;
- fra la Società o Agenzia organizzatrice e la SIN.ERGY S.r.l. dovrà essere stipulato un accordo per la gestione della manifestazione;
- la SIN.ERGY S.r.l. sarà disponibile ad offrire il servizio di gestione economico-finanziaria su esplicito mandato del Presidente nei termini e con le modalità che dovranno essere preventivamente e per tempo concordate con la Segreteria Amministrativa; eventuali disavanzi attivi che dovessero residuare saranno vincolati all'utilizzo da parte della rispettiva Sezione.

8.8. Sito Web – L'eventuale vendita di spazi pubblicitari su siti Web sviluppati dalle Sezioni, procurata dalle Sezioni medesime, viene curata dalla SIN.ERGY S.r.l.. Pertanto qualora una Sezione ottenga una sponsorizzazione da parte di un'azienda che offra un contributo economico a fronte della possibilità di inserire sul sito WEB della Sezione un link per accedere al proprio sito, il Presidente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Segreteria Amministrativa che coordinerà il tutto al fine di procedere alla regolamentazione contrattuale del rapporto tra Azienda sponsor e SIN.ERGY S.r.l..

8.9. La Sezione che, nel proprio ambito territoriale, intenda realizzare un progetto di ricerca utilizzando i fondi gestiti dalla SIN.ERGY S.r.l., deve presentarlo al Presidente dell'Associazione, specificando la richiesta, affinché la relativa relazione economico finanziaria venga sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo.

8.10. I finanziamenti degli Studi regionali o interregionali che vengano ottenuti dalle Sezioni presso aziende sponsor devono essere gestiti tramite la SIN.ERGY S.r.l.. A tal fine il Presidente deve dare tempestiva informazione dei supporti economici promessi in relazione allo studio alla Segreteria Amministrativa che si attiverà affinché venga predisposto un contratto appositamente diretto a regolamentare i rapporti tra SIN.ERGY S.r.l. e lo sponsor. Il budget deve comprendere una voce di costo per la copertura delle spese adeguata.

8.11. Nell'effettuazione delle attività sopra descritte, la SIN.ERGY S.r.l. agirà comunque nella sua più piena autonomia imprenditoriale e, pertanto, potrà non realizzare iniziative che non dimostrino una copertura economica.

Art. 9 – Patrocini

Le Sezioni Regionali o Interregionali godono automaticamente del patrocinio della SIN, secondo le modalità esplicitate nel Regolamento Patrocini.

Le Sezioni Regionali o Interregionali possono richiedere altri patrocini solo a società scientifiche o ad enti istituzionali.

Le Sezioni Regionali o Interregionali non possono rilasciare autonomamente patrocini.

Art. 10 – Accorpamenti delle Sezioni Regionali

Il Consiglio Direttivo di una Sezione Regionale che intenda costituire con altre Sezioni Regionali una Sezione Interregionale, deve chiedere attraverso una propria delibera al Consiglio Direttivo Nazionale di pronunciarsi in tal senso, conformemente a quanto previsto dall'art. 17 del citato Statuto.

Art. 11 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni dello Statuto Nazionale della SIN.